

MANDATO DI VENDITA

Il sottoscritto [REDACTED], nato/a a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], documenti di identità: Carta d'identità rilasciata dal [REDACTED] numero [REDACTED] con scadenza [REDACTED], in qualità di privato (non soggetto passivo Iva), di seguito denominato Mandante, conferisce mandato all'agenzia di affari UN DUE TRE STELLA DI SALOGNIAGNESE, come sopra identificata, di seguito denominata Mandatario, di procedere alla messa in vendita a nome e per conto del mandante degli oggetti, di proprietà del mandante, elencati nella allegata "Distinta oggetti ricevuti", alle seguenti condizioni:

1. Gli oggetti restano di proprietà del mandante fino alla loro vendita e permangono presso il mandatario in esposizione gratuita salvo quanto esposto in seguito.
2. Al mandante sarà corrisposto, dopo la vendita, l'importo ricavato al netto della provvigione Iva inclusa spettante al mandatario, concordata tra le parti e indicata nella allegata "Distinta oggetti ricevuti". Tale provvigione maturerà esclusivamente nel momento in cui verrà liquidata al mandante la somma totale della vendita degli oggetti.
3. Le parti concordano che l'incasso degli oggetti venduti, detratta la provvigione di cui al punto precedente, sarà messo a disposizione del mandante a partire dal 15° giorno successivo alla vendita del singolo oggetto. L'orario per la riscossione è quello di apertura del negozio. Fino al momento della riscossione il mandatario sarà custode, per conto del mandante, dell'importo stesso. Le spese sostenute per la custodia delle somme incassate in nome e per conto del mandante e dei beni depositati si intendono compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito (anche in deroga agli articoli 1775 e 1781 codice civile).
4. Ogni diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per conto del mandante decade trascorso un anno dalla vendita (art. 2964 codice civile).
5. La durata massima dell'esposizione delle merci è fissata in 60 giorni. Dopo tale termine gli oggetti invenduti e non ritirati, potranno essere posti in vendita con uno sconto rispetto al prezzo iniziale di una percentuale fino al 50 per cento, per ulteriori 30 giorni. Alla scadenza del periodo complessivo di 90 giorni, il mandatario potrà mettere in vendita l'oggetto al prezzo di maggior realizzo.
6. Al fine di evitare la messa in vendita scontata, come da punti 4 e 5, sarà esclusivamente a carico del mandante l'onere di aggiornarsi tempestivamente sui tempi di esposizione ed eventualmente provvedere al ritiro della merce; in deroga all'articolo 1712 del codice civile il mandatario è sollevato dall'obbligo di comunicare l'esecuzione del mandato di vendita.
7. Il mandante dichiara sotto la propria responsabilità che i beni messi in vendita sono di sua esclusiva proprietà e che non provengono da attività illecite. Pertanto il mandante solleva il mandatario da ogni responsabilità nei confronti del terzo acquirente, anche in relazione a vizi, difetti o mancato funzionamento degli oggetti posti in vendita. Il mandatario Agenzia di Affari Un due tre Stella di Agnese Salogni Via G.B. Pedersoli, 36 - 25032 Chiari (BS) P. IVA: 03793470984 - C.F.: SLGNS80T62E333R Tel. 030/5243990 - E-mail: info@123-stella.it non è responsabile di danneggiamenti o furti della merce lasciata in deposito.
8. Ai fini dell'esecuzione del mandato i dati personali conferiti dal mandante saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici o per mezzo di registri cartacei dal mandatario, nel rispetto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che si riportano:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).